

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – AGENZIA PROVINCIALE DELLE FORESTE DEMANIALI

Concessionario:

DISCIPLINARE TECNICO
ALLEGATO ALLA CONCESSIONE AD USO ALPEGGIO DELLA MALGA JURIBELLO
in C.C. TONADICO II
2018 - 2026

ASPETTI GENERALI

Art. 1 - Determinazione del carico

La malga è destinata alla monticazione di bestiame bovino in lattazione.

Il carico ammesso al pascolo in concessione è di **150 U.B.A.** (unità bovine adulte) e sarà determinato con i seguenti fattori di conversione:

- . 1 Vacca da latte = 1 U.B.A.
- . 1 Bovino sopra i 2 anni = 1 U.B.A.
- . 1 Bovino da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- . 1 Bovino sotto i 6 mesi = 0,25 UBA
- . 1 Equino sopra 1 anno = 1 U.B.A.
- . 1 Equino sotto 1 anno = 0,6 U.B.A.
- . 1 Ovino = 0,15 U.B.A.
- . 1 Caprino = 0,15 U.B.A.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il Concessionario si impegna monticare, su tutta la superficie che ha a disposizione, un carico compreso fra 135 e 165 U.B.A. pari ad un'oscillazione del 10% sul carico ammesso. Carichi superiori od inferiori a questi valori non sono ammessi. Il diverso numero di U.B.A. monticate, all'interno dell'oscillazione sul carico ammesso, non comporterà modifica del canone di concessione. Il carico monticato sarà annotato nei verbali di carico e scarico della malga. L'Amministrazione concedente si riserva di controllare il rispetto del carico nel modo che riterrà più opportuno.

Art. 2 - Limitazione alle categorie di animali monticati

In relazione a quanto disposto dall'art. 1 del presente disciplinare tecnico ed all'interno del carico ammesso al pascolo di **150 U.B.A.** è autorizzata la presenza di:

- . capi bovini maschi adulti per un carico U.B.A. massimo del 5%;
 - . capi bovini giovani (fino a 2 anni) per un carico U.B.A. massimo del 5%;
 - . capi equini per un carico U.B.A. massimo del 5%;
 - . capi ovo-caprini per un carico U.B.A. massimo del 5%,
- con arrotondamento al capo inferiore.

Art. 3 - Condizioni igienico - sanitarie

Il Concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

La trasformazione in burro, formaggio e latticini del latte prodotto in alpeggio, deve avvenire nel rispetto della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1414 del 08/06/2001 avente per oggetto "Direttiva per la messa a norma delle "casere" annesse alle malghe e adibite alla trasformazione del latte prodotto" ed in

particolare in conformità alle linee di indirizzo per l'applicazione dell'autocontrollo in alpeggio di cui all'allegato C della medesima deliberazione.

Art. 4 - Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del Concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. Al Concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nei verbali di carico e scarico della malga.

L'Amministrazione concedente ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Art. 5 Migliorie (Interventi di miglioramento)

L'Amministrazione concedente ha facoltà, anche durante il periodo della monticazione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il Concessionario possa opporsi.

All'inizio della stagione di monticazione l'Ente proprietario e il Concessionario si accordano su eventuali miglioramenti fondiari. Quest'ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nei verbali di carico e scarico della malga.

Qualora non vi provveda il Concessionario, l'Amministrazione concedente può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto e le sanzioni comminate ai sensi del successivo articolo 13.

Art. 6 Oneri particolari del Concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga il Concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- a) il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione";
- b) gli eventuali suini sono contenuti nel numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame bovino;
- c) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi;
- d) la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere tagliata o raccolta nel bosco ricompreso nel perimetro della malga previa autorizzazione dell'Amministrazione concedente. Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva.
- e) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il Concessionario si impegna a:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d'accesso all'alpe, dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
 - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere.

Art. 7 Oneri per l'Amministrazione concedente

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare e nell'atto di concessione, all'Amministrazione concedente spetta il compito di realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio, e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con il Concessionario.

ASPETTI TECNICI

Art. 8 Generalità

Il Concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare.

La conduzione tecnica dell'alpeggio va inoltre effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla misura 10.1.2 – Gestione delle superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio nell'ambito dei pagamenti agro-climatico-ambientali del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento.

Art. 9 Gestione degli animali al pascolo

- a) Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Il Concessionario dovrà condurre un pascolo turnato, con minimo due passaggi, e presidiato con personale e/o filo pastore. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il malghese si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui;
- b) va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- c) va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia) attuando un pascolamento veloce;
- d) il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agrituristiche. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del Concessionario;
- e) per la stabulazione notturna, con il verbale di carico, saranno individuate aree idonee sia per estensione che per localizzazione ed in numero sufficiente al fine di non danneggiare il cotico e/o creare eccessiva concentrazione di deiezioni.

Art. 10 Integrazioni alimentari

Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali.

E' possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un max del 21% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca (max $0,21 \times 12 = 4,5$ kg). I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico della malga.

Art. 11 Contenimento della flora infestante

- a) Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio;
- b) non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti;
- c) è auspicabile l'uso di martellanti specifiche.

Art. 12 Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà esclusivamente mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni prodotte in malga.

Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- non è possibile asportare il letame/liquame dalla malga;
- il letame/liquame prodotto dal bestiame va distribuito sul pascolo secondo le modalità stabilite nel verbale di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre);

- nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;
- non è ammesso l'uso di concimi minerali;
- è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 13 Inadempienze e penalità

Il Concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze alle norme contenute nell'atto di concessione e nel presente disciplinare tecnico. Per le eventuali inadempienze verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente:

Articolo oggetto di inadempimento	Infrazione	Penalità
atto di concessione - art. 2 – Decorrenza e durata	variazioni non autorizzate della durata, della data di inizio e della data di fine della stagione d'alpeggio	minimo €/giorno 15,00 di anticipo/ritardo
disciplinare tecnico - art. 1 - Determinazione del carico	per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza	minimo €/U.B.A. 40,00
disciplinare tecnico - art. 4 - Manutenzioni ordinarie	mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria	minimo € 500,00
disciplinare tecnico – art. 9 - Gestione degli animali al pascolo	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e)	minimo € 500,00 per ogni inadempienza
disciplinare tecnico - art. 11 Contenimento della flora infestante	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b)	minimo € 200,00 per ogni inadempienza

Redatto in triplice copia, letto, accettato e sottoscritto.

IL CONCESSIONARIO

Società
- signor -

L'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
IL DIRIGENTE DELL'AGENZIA PROVINCIALE DELLE FORESTE DEMANIALI
- dott. Maurizio Zanin -